



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

19[^] Seduta

Lunedì 12 dicembre 2022

Deliberazione n. 136 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione separatamente i cinque articoli, che sono approvati, e, dopo gli interventi per dichiarazione di voto del consigliere Bevacqua, che annuncia il voto contrario, e del consigliere Montuoro, pone in votazione la proposta di legge n. 125/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 19, astenuti 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 14 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 136 del 12 dicembre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 7 (NORME
SULL'ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA
REGIONALE E SULLA DIRIGENZA REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 dicembre 2022.

Reggio Calabria, 14 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge origina dalla necessità di disporre l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La predetta norma statale dispone al comma 1 che "Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità ...".

Il richiamato articolo 4 stabilisce al comma 4 che "Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente".

L'organo di vertice della Regione Calabria, regione a statuto ordinario prevista dalla nostra Carta Costituzionale, è diretta espressione di rappresentanza politica, ragion per cui sono consentiti dalla legge dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

I suddetti uffici di diretta collaborazione sono previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 7/1996 e la loro disciplina, con la presente legge, è adeguata alle previsioni del T.U.P.I. avuto particolare riguardo al disposto dell'articolo 14 (compreso nel capo richiamato dal predetto articolo 27, comma 1).

L'articolo 1 della presente legge modifica il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/1996, al fine di adeguare la composizione della struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto alle altre strutture speciali di cui all'articolo 8, mediante la previsione di un responsabile amministrativo della struttura medesima.

La parte finale del medesimo comma 3 viene soppressa, nell'ambito di un'attività di manutenzione normativa, atteso che la disciplina afferente all'individuazione dei componenti delle strutture speciali è già contenuta nell'articolo 8 e si riferisce a tutte le strutture speciali.

L'articolo 2 della presente legge modifica l'articolo 8, nei termini che seguono:



Consiglio regionale della Calabria

- nel comma 1 è chiarita la ragione di adeguamento normativo sottesa alla novella legislativa, per come sopra richiamata;
- nell'ambito dell'attività di manutenzione normativa, finalizzata al riordino delle norme:
 - 1) si introduce il comma 1-bis, al fine di disciplinare – in maniera generale e per tutte le strutture speciali – l'individuazione di componenti delle strutture speciali tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
 - 2) il comma 2 viene modificato al fine di dettare norme solo per i dipendenti della P.A. assegnati alle strutture speciali;
 - 3) il comma 3 viene sostituito per disciplinare unicamente la fattispecie in cui il titolare della struttura speciale decida di individuare due unità di personale quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista;
- vengono introdotti:
 - 1) il comma 3-bis, che adegua la disciplina del trattamento economico previsto per i dipendenti pubblici assegnati alle strutture speciali, alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del T.U.P.I., demandando ad un Allegato A) la specifica quantificazione della maggiorazione spettante, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
 - 2) il comma 3-ter che disciplina il trattamento economico per i componenti individuati tra gli esterni alla pubblica amministrazione, differenziato in relazione alle funzioni agli stessi assegnate all'interno delle strutture medesime, demandando al suddetto Allegato A) la specifica quantificazione della maggiorazione spettante, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;
 - 3) il comma 3-quater che precisa il carattere onnicomprensivo del trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter;
- nel comma 4 viene eliminato il riferimento al comma 3, non più attuale per effetto delle modifiche sopra apportate;
- è aggiunto alla fine del comma 4 la previsione riferita ad otto unità in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, ai quali viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 3-bis, che si riferisce all'Allegato A);
- si provvede all'abrogazione del comma 5 e del comma 9, non più attuali rispetto alla nuova disciplina;



Consiglio regionale della Calabria

– nel comma 10 è eliminato il riferimento alle strutture dei Dirigenti Generali, disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale in questione che, frattanto, hanno ricevuto una differente regolamentazione, giusto regolamento regionale n. 8 del 31 maggio 2022.

L'articolo 3 della presente legge dispone l'inserimento nella legge regionale n.7/1996 dell'Allegato A) richiamato ai commi 3–bis e 3–ter, che con la presente legge sono inseriti nel nuovo articolo 8 della sopra richiamata legge regionale.

L' articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, poiché le disposizioni che precedono sono applicate, in maniera espressa, nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022–2024.

L' articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziario
art. 39 Statuto Regione Calabria)

L' importo complessivo derivante dalla modifica legislativa di riconoscimento del trattamento economico, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, risulta quantificato in euro 1.917.457,72.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Art. 1 – Le modifiche all' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, rubricato “Ufficio di Gabinetto”, non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, che individua una diversa tipologia di figura di supporto all’Ufficio di Gabinetto, rispetto a quella prevista dal testo vigente, i cui costi vengono quantificati in maniera complessiva nell’articolo 2.

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Art. 2	Trattamento economico	C	P	239.682,21 €	1.917.457,72 €	1.917.457,72 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione degli oneri finanziari riportata è stata effettuata tenendo conto degli elementi indicati nella seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE ONERI										
Categoria	Categoria Economica	Tipologia rapporto	Indennità annua	Trattamento economico annuo	Unità previste	Totale indennità annua (per interni previsione spesa massima: categoria D)	Totale previsione ind+ stipendio (max cat. D6)	Contributi	IRAP	Totale
Responsabile amministrativo Segretario particolare	Cat. D6	Esterni	7.650,00 €	33.127,00 €	17,00	130.050,00 €	693.209,00 €	166.023,56 €	58.922,77 €	918.155,32 €
Componente Cat. D	Stipendio in godimento	Interno	22.135,68 €	Stipendio in godimento	15,00	332.035,20 €	332.035,20 €	79.522,43 €	28.222,99 €	439.780,62 €
Componente Cat. C	Stipendio in godimento		17.172,96 €							
Componente Cat. B	Stipendio in godimento		15.214,20 €							
Autista	Cat. B3	Esterno	15.540,00 €	21.725,00 €	8,00	124.320,00 €	298.120,00 €	71.399,74 €	25.340,20 €	394.859,94 €
Autista autoparco	Stipendio in godimento	Interno	15.540,00 €	Stipendio in godimento	8,00	124.320,00 €	124.320,00 €	29.774,64 €	10.567,20 €	164.661,84 €
						710.725,20 €	1.447.684,20 €	346.720,37 €	123.053,16 €	1.917.457,72 €

La modifica legislativa risulta ad invarianza finanziaria di spesa rispetto al trattamento economico del testo di legge attualmente vigente, che prevede un costo annuo complessivo, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, di 2.088.028,16 euro per come risulta quantificato dal seguente prospetto.



Consiglio regionale della Calabria

PREVISIONE COSTO STRUTTURE SPECIALI (legge vigente)

Categoria	Provenienza	Servizio e note	Indennità annua	Stipendio lordo	Unità previste	Ind.Vac. contratt. e di comparto	Totale	Contributi	IRAP	Totale
Componente D6	Interno Regione	Presidente-Gabinetto e Assessori	22.135,56 €	Stipendio in godimento	16,00	Stipendio in godimento	354.168,96 €	84.823,47 €	30.104,36 €	469.096,79 €
Responsabile amministrativo	Esterno	Presidente-Gabinetto e Assessori	40.772,64 €		8,00		326.181,12 €	78.120,38 €	27.725,40 €	432.026,89 €
Segretario particolare	Esterno	Presidente-Gabinetto e Assessori	40.772,64 €		8,00		326.181,12 €	78.120,38 €	27.725,40 €	432.026,89 €
Autista	Esterno	Presidente-Gabinetto e Assessori	37.261,44 €		8,00		298.091,52 €	71.392,92 €	25.337,78 €	394.822,22 €
Autisti autoparco	Interno Regione	Direttori generali	19.417,32 €	Stipendio in godimento	14,00	Stipendio in godimento	271.842,48 €	65.106,27 €	23.106,61 €	360.055,36 €
							1.576.465,20 €	377.563,42 €	133.999,54 €	2.088.028,16 €

Dalla spesa massima prevista dalla modifica introdotta alla legge regionale n. 7/1996, risulta esserci un risparmio pari a 170.570,46 euro, che trova copertura sugli stessi capitoli di spesa del testo di legge vigente, per come si evince dal seguente prospetto:

Categoria	Categoria economica	Tipologia rapporto	Indennità annua	Trattamento economico annuo	Unità previste	Totale indennità annua (per interni previsione spesa massima: Categoria D)
Responsabile amministrativo - Segretario particolare	Cat. D6	Esterni	7.650,00 €	33.127,00 €	17,00	693.209,00 €
Componente Cat. D	Stipendio in godimento	Interno	22.135,68 €	Stipendio in godimento	15,00	332.035,20 €
Componente Cat. C	Stipendio in godimento		17.172,96 €			
Componente Cat. B	Stipendio in godimento		15.214,20 €			
Autista	Cat. B3	Esterno	15.540,00 €	21.725,00 €	8,00	298.120,00 €
Autista autoparco	Stipendio in godimento	Interno	15.540,00 €	Stipendio in godimento	8,00	124.320,00 €
						1.447.684,20 €

La distribuzione per capitoli della copertura finanziaria della spesa prevista è la seguente:



Consiglio regionale della Calabria

La copertura finanziaria della modifica introdotta per l'importo complessivo di 1.917.457,72 euro rispetto all'importo della spesa prevista dal testo vigente per complessivi 2.088.028,16 euro risulta coperta sui capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 distribuita sui seguenti capitoli, a norma degli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 118/2011:

INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di 1.447.684,20 euro che grava sui seguenti capitoli:

U0100210901, U9010100301, U9010200101, U9010301301, U9010600101, U9011100401, U9011201401, U9080200101, U9090100301, U9090200101, U9090300101, U9090500201, U9110100401, U9110200301, U9130100601, U9140100101, U9140200301, U9150100201, U9150200101, U9150300301, U9160100401, U9170200401).

CONTRIBUTI SU INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 346.720,36 che grava sui seguenti capitoli:

U9010100302, U9010200102, U9010301302, U9010600102, U9011000201- U9011100402, U9011201402, U9080200102, U9090200102, U9090300102, U9090500202, U9110100402, U9110200302, U9130100602, U9140100102, U9140200302, U9150100202, U9150200102, U9150300302, U9160100402, U9170200402).

IRAP SU INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di 123.053,16 euro che grava sui seguenti capitoli:

U1201014101- U9010100404, U9010200204, U9010300804, U9010600204, U9011100504, U9011201504, U9080200204, U9090100404, U9090200204, U9090300204, U9090500304, U9110100504, U9110200404, U9130100204, U9140100204, U9140200404, U9150100304, U9150200204, U9150300404, U9160100504, U9170200504.

L'articolo 3 (Norma Transitoria) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, poiché norma organizzativa.

L'articolo 4 (Abrogazioni) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1996)

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), le parole da “scelte” a “amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1996)

1. L' articolo 8 della l.r. 7/1996 è modificato come segue:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo 165/2001”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.”;

d) nel comma 3 le parole da “Limitatamente” a “collettiva.” sono soppresse;

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui



Consiglio regionale della Calabria

all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate.

3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:

a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).

3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”;

f) il comma 4 è modificato come segue:

1) le parole “di cui al comma 3” sono soppresse;

2) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.”;

g) il comma 5 è abrogato;

h) il comma 9 è abrogato;

i) nel comma 10 sono soppresse le seguenti parole: “comprese quelle dei Dirigenti Generali”.

Art. 3

(Inserimento dell'Allegato A nella l.r. 7/1996)

1. Alla fine dell'articolato della legge regionale n. 7/1996 è inserito il seguente allegato:



Consiglio regionale della Calabria

“Allegato A

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
Responsabile amministrativo-Segretario particolare	Cat. D6	Esterni	7.650,00 €	33.127,00 €	693.209,00 €
Componente Cat. D	Stipendio in godimento	Interno	22.135,68 €	Stipendio in godimento	332.035,20 €
Componente Cat. C	Stipendio in godimento		17.172,96 €		
Componente Cat. B	Stipendio in godimento		15.214,00 €		
Autista	Cat. B3	Esterno	15.540,00 €	21.725,00 €	298.120,00 €
Autista autoparco	Stipendio in godimento	Interno	15.540,00 €	Stipendio in godimento	124.320,00 €

”

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che agli oneri previsti si fa fronte con le somme già stanziare per il funzionamento delle strutture speciali e nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.